

Valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio (tra I e II anno) nei percorsi dell'Istruzione Professionale

[Nota Miur 11891 del 4.06.2019]

Nei casi in cui lo studente abbia riportato una valutazione negativa in una o più discipline il Consiglio di classe delibera l'ammissione dello studente alla classe successiva con **revisione del PFI**, ossia prevedendo attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui: 1. partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei); 2. partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate.

Nei casi in cui lo studente abbia riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non far ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento neanche al termine del secondo anno, nonostante la revisione del P.F.I. e/o un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento, il CdC delibera la **non ammissione** all'annualità successiva, **prorogando** di un anno **il PFI** e rimodulandolo con la previsione delle opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.

L'ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la **valutazione del comportamento**, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi.